

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 32/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
Regolamento (CEE) n. 33/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
Regolamento (CEE) n. 34/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, relativo alla fornitura di olio di colza raffinato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare	5
Regolamento (CEE) n. 35/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare	11
Regolamento (CEE) n. 36/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5	15
* Regolamento (CEE) n. 37/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento	18
Regolamento (CEE) n. 38/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	20
Regolamento (CEE) n. 39/90 della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	22

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 32/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 gennaio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	31,04	130,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	31,04	130,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	37,61	172,11 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
1001 10 90	37,61	172,11 ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾
1001 90 91	31,64	130,60
1001 90 99	31,64	130,60
1002 00 00	57,18	125,28 ⁽⁵⁾
1003 00 10	48,27	114,99
1003 00 90	48,27	114,99
1004 00 10	39,67	120,35
1004 00 90	39,67	120,35
1005 10 90	31,04	130,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	31,04	130,65 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	48,27	136,00 ⁽⁶⁾
1008 10 00	48,27	21,10
1008 20 00	48,27	68,71 ⁽⁷⁾
1008 30 00	48,27	0,00 ⁽⁷⁾
1008 90 10	(7)	(7)
1008 90 90	48,27	0,00
1101 00 00	58,18	196,72
1102 10 00	93,93	189,27
1103 11 10	72,93	281,40
1103 11 90	61,89	211,51

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 33/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1990

**che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 gennaio 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
	1	2	3	4
0709 90 60	0	0	0	0,88
0712 90 19	0	0	0	0,88
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0,88
1005 90 00	0	0	0	0,88
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	14,81	14,81	18,51
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
	1	2	3	4	5
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 34/90 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 1990****relativo alla fornitura di olio di colza raffinato alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob;

considerando che con decisione del 3 marzo 1989, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore delle ONG, la Commissione ha assegnato a questi organismi 1 207 t di olio di colza raffinato;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di colza raffinato a favore delle ONG a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

1. **Azione n. (1)**: dal 582/89 al 587/89 e 589/89.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Euronaid, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: vedi allegato IV.
6. **Prodotto da mobilitare**: olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7)**:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 363 t nette.
9. **Numero dei lotti**: 2 (I: 243 t (4), II: 120 t).
10. **Condizionamento e marcatura (5) (10)**:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B:
— lattine metalliche di 20 kg;
— le lattine devono recare la seguente dicitura:
vedi allegato IV.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 7. 3 al 7. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (6)**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 2. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 7. 2. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 21. 3 al 21. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (8)**:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B / 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario**: —

ALLEGATO II

1. **Azione n. (1):** 530/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 I WFP.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Senegal.
6. **Prodotto da mobilitare:** olio di colza raffinato.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4) (7):**
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 1.
8. **Quantitativo globale:** 94 t nette.
9. **Numero dei lotti:** 1.
10. **Condizionamento e marcatura (10):**
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B:
 - lattine metalliche di 5 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura:
« ACTION N° 530/89 / SÉNÉGAL 0408600 / HUILE VÉGÉTALE / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / DAKAR ».
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato comunitario.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco:** dal 7. 3 al 7. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura:** —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura (9):** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 2. 1990 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 7. 2. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 21. 3 al 21. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara:** 15 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (6):**
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B / 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario:** —

ALLEGATO III

1. Azione n.⁽¹⁾: 618/89.
2. Programma : 1989.
3. Beneficiario : World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma, telex 626675 I WFP.
4. Rappresentante del beneficiario ⁽²⁾: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. Luogo o paese di destinazione : Uganda.
6. Prodotto da mobilitare : olio di colza raffinato.
7. Caratteristiche e qualità della merce ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁷⁾:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. A. 1.
8. Quantitativo globale : 750 t nette.
9. Numero dei lotti : 1.
10. Condizionamento e marcatura ⁽¹⁰⁾:
vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, III. B :
 - lattine metalliche di 5 kg;
 - le lattine devono essere disposte in scatole di cartone, 4 lattine per scatola;
 - le lattine devono recare la seguente dicitura :
« ACTION No 618/89 / UGANDA 0399200 / VEGETABLE OIL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / ACTION OF THE WORLD FOOD PROGRAMME / MOMBASA IN TRANSIT TO TORORO / UGANDA ».
11. Modo di mobilitazione del prodotto : mercato comunitario.
12. Stadio di fornitura : fob.
13. Porto d'imbarco : —
14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario : —
15. Porto di sbarco : —
16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco : —
17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 7. 3 al 7. 4. 1990.
18. Data limite per la fornitura : —
19. Procedura per determinare le spese di fornitura ⁽⁹⁾: gara.
20. Scadenza per la presentazione delle offerte : 23. 1. 1990, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 24. 1. 1990.
21. In caso di seconda gara :
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte : 6. 2. 1990 entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 7. 2. 1990;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco : dal 21. 3 al 21. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura : —
22. Importo della garanzia di gara : 15 ECU/t.
23. Importo della garanzia di fornitura : 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. Indirizzo a cui inviare le offerte ⁽⁸⁾:
Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment « Loi 120 », bureau 7/58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B / 25670 B.
25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario : —

Note :

- (¹) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (²) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.
- (³) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (⁴) Da spedire in container di 20 piedi, regime FCL/LCL. Il fornitore è responsabile dei costi inerenti alla messa a disposizione dei container, stadi stock del terminal al porto d'imbarco. Tutte le altre successive spese di carico, comprese quelle di rimozione del container dal terminal, sono a carico del beneficiario. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- L'aggiudicatario deve fornire all'agente addetto al ricevimento della merce l'elenco completo d'imballaggio di ciascuno dei contenitori, specificando il numero delle scatole di cartone relativo a ciascun numero come indicato nel bando di gara.
- L'aggiudicatario deve sigillare ogni contenitore con un disposto di chiusura numerato, il cui numero deve essere comunicato allo speditore del beneficiario.
- (⁵) Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
- MM. De Keyzer & Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam.
- (⁶) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.
- (⁷) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (⁸) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 dei presenti allegati, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 dei presenti allegati,
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
- 235 01 32,
 - 236 10 97,
 - 235 01 30,
 - 236 20 05.
- (⁹) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87.
- (¹⁰) Inoltre, l'imballaggio deve soddisfare i requisiti previsti per il butteroil e indicati nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, punto I.3.3.

ANEXO IV — BILAG IV — ANHANG IV — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV — ANNEX IV — ANNEXE IV — ALLEGATO IV — BIJLAGE IV
— ANEXO IV

Designación de la partida Parti Bezeichnung der Partie Χαρακτηρισμός της παρτίδας Lot Désignation de la partie Designazione della partita Aanduiding van de partij Designação da parte	Cantidad total de la partida (en toneladas) Totalmængde (i tons) Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Συνολική ποσότητα της παρτίδας (σε τόνους) Total quantity (in tonnes) Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantità totale della partita (in tonnellate) Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Quantidade total (em toneladas)	Cantidades parciales (en toneladas) Delmængde (i tons) Teilmengen (in Tonnen) Μερικές ποσότητες (σε τόνους) Partial quantities (in tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Quantitativi parziali (in tonnellate) Deelhoeveelheden (in ton) Quantidades parciais (em toneladas)	Beneficiario Modtager Empfänger Δικαιούχος Beneficiary Bénéficiaire Beneficiario Begunstigde Beneficiário	País destinatario Modtagerland Bestimmungsland Χώρα προορισμού Recipient country Pays destinataire Paese destinatario Bestemmingsland País destinatário	Inscripción en el embalaje Emballagens påtegning Aufschrift auf der Verpackung Ένδειξη επί της συσκευασίας Markings on the packaging Inscription sur l'emballage Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding op de verpakking Inscrição na embalagem
I	243	15	Caritas I	Ghana	Action No 582/89 / Vegetable oil / Caritas Italiana / 90614 / Accra via Tema / Gift of the European Economic Community / For free distribution
		198	DWH	Angola	Acção nº 583/89 / Óleo vegetal / DWH / 92806 / Sumbe via Porto Amboim / Donativo da Comunidade Económica Europeia / Destinado a distribuição gratuita
		15	Caritas B	Burundi	Action nº 584/89 / Huile végétale / Caritas Belgica / 90220 / Bujumburi via Dar es-Salaam / Don de la Communauté économique européenne / Pour distribution gratuite
		15	CRS	Gambia	Action No 585/89 / Vegetable oil / 90126 / Cathwel / Gift of the European Economic Community / For free distribution
II	120	45	Caritas B	Guatemala	Acción nº 586/89 / aceite vegetal / Caritas Bélgica / 90218 / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		60	Caritas B	Guatemala	Acción nº 587/89 / Aceite vegetal / Caritas Bélgica / 90219 / Donación de la Comunidad Económica Europea / Destinado a la distribución gratuita
		15	Caritas I	Somalia	Action No 589/89 / Vegetable oil / Caritas Italiana / 90615 / Gift of the European Economic Community / For free distribution

REGOLAMENTO (CEE) N. 35/90 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 1990****relativo a varie forniture di cereali a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare ⁽³⁾, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 95 000 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n.

2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario ⁽⁴⁾; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

PARTITE A e B

1. **Azione n. (1):** 578/89, 579/89.
2. **Programma:** 1989.
3. **Beneficiario:** Haiti.
4. **Rappresentante del beneficiario (2):** Bureau de Gestion de l'Aide Étrangère — PO Box 2598 — 60, rue Geffrard, Port au Prince, Haïti — Tel. 2 77 51/2 24 99/2 06 81 — Telex: INDUSCO 2030207 — M. Orcena Gervais.
5. **Luogo o paese di destinazione:** Haiti.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3):** vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3 (punto II A 1). Caratteristiche specifiche:
 - Proteine: 12 % minimo,
 - Umidità: 13,5 % massima,
 - Test all'alveografo (Chopin): 170 minimo,
 - Peso specifico: 78 kg minimo,
 - Hagberg: 220 minimo,
 - P/L (rapporto della tenacità al rigonfiamento): 0,6 minimo.
8. **Quantitativo globale:** 20 000 t.
9. **Numero dei lotti:** 2 (A: 10 000 t; B: 10 000 t).
10. **Condizionamento e marcatura:** alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso porto di sbarco — franco banchina.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** Lafiteau (Minoterie d'Haïti).
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:** A: dall'1 al 28. 2. 1990; B: dall'1 al 30. 4. 1990.
18. **Data limite per la fornitura (4):** A: tra l'1 e il 31. 3. 1990; B: tra l'1 e il 31. 5. 1990.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 23. 1. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 30. 1. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: A: dal 15 al 28. 2. 1990; B: dall'1 al 30. 4. 1990;
 - c) data limite per la fornitura (4): A: tra l'1 e il 31. 3. 1990; B: tra l'1 e il 31. 5. 1990.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (5):**

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7-58
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** Restituzione applicabile il 22. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 della Commissione (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

PARTITE C, D e E

1. **Azioni n. (1)**: 769, 770 e 771/89.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario**: Repubblica araba d'Egitto.
4. **Rappresentante del beneficiario (2)**: Ambassade de la République Arabe d'Égypte — Section commerciale, 522 Av. Louise, B-1050 Bruxelles (tel. 02/647 32 27; telex 64809 COMRAU B).
5. **Luogo o paese di destinazione**: Egitto.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4)**: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14.8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 75 000 t.
9. **Numero dei lotti**: 3: (C: 25 000 t; D: 25 000 t; E: 25 000 t).
10. **Condizionamento**: alla rinfusa.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco. FOB stivato (7).
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 15. 2 al 15. 3. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 23. 1. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 6. 2. 1990, ore 12;
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dall'1 al 31. 3. 1990;
 - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espresso in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte (4)**:

Bureau de l'aide alimentaire
À l'attention de Monsieur N. Arend
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58
Rue de la Loi, 200
B-1049 Bruxelles
Telex AGREC 22037 B o 25670 B.
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (5)**:

Restituzione applicabile il 22. 12. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 3527/89 della Commissione (GU n. L 344 del 25. 11. 1989, pag. 29).

Note:

- (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare:
- A-B:
Délégation CEE San José de Costa Rica (Centro Calon — Apartado 836 — 1007 San José — Tel. 33 27 55 / Telex : 3482 CCE LUX;
 - C-E:
Mme Henrich, Délégué, 6 IBN Zank Str. Cairo Zamalek; telex 94258 EUROP UN-CAIRO.
- (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.
- Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.
- (4) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato;
 - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
 - 235 01 32
 - 236 10 97
 - 235 01 30
 - 236 20 05.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione [modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10)], al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (6) I rischi e le spese, derivanti dal non rispetto del termine di fornitura previsto per ciascun lotto, sono a carico dell'aggiudicatario.
- (7) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.
- (8) Il certificato di radioattività deve essere vidimato da un'ambasciata o un consolato egiziano.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 36/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1115/88⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia l'11 dicembre 1989;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1310/88, dell'11 maggio 1988, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine⁽⁵⁾, gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 9a, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80;

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE)

n. 1837/80, consegue che per la settimana che inizia l'11 dicembre 1989, il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando pregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche in seguito alla citata sentenza della Corte di giustizia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia l'11 dicembre 1989, l'importo del premio è fissato a 33,811 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia l'11 dicembre 1989, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 11 dicembre 1989.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 122 del 12. 5. 1988, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importi	
	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80	B. Prodotti di cui all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (*)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	15,891	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	33,811	0
0204 21 00	33,811	0
0204 50 11		0
0204 22 10	23,668	
0204 22 30	37,192	
0204 22 50	43,954	
0204 22 90	43,954	
0204 23 00	61,536	
0204 30 00	25,358	
0204 41 00	25,358	
0204 42 10	17,751	
0204 42 30	27,894	
0204 42 50	32,965	
0204 42 90	32,965	
0204 43 00	46,152	
0204 50 13		0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0
0204 50 79		0
0210 90 11	43,954	
0210 90 19	61,536	
1602 90 71 :		
— non disossate	43,954	
— disossate	61,536	

(*) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 37/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1780/89 che stabilisce le modalità di applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/88 del Consiglio, del 12 dicembre 1988, che stabilisce le norme generali relative allo smercio di alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1780/89 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3052/89⁽³⁾, stabilisce le modalità di applicazione relative allo smaltimento degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d'intervento ;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita occorre precisare le condizioni alle quali si può dare seguito alle offerte presentate nell'ambito di una gara parziale ;

considerando che, per poter riservare un seguito favorevole al maggior numero possibile di offerte presentate nell'ambito di una gara parziale, nelle quali i prezzi proposti siano ritenuti soddisfacenti e le utilizzazioni finali previste per l'alcole siano idonee a sviluppare nuovi sbocchi industriali di tale prodotto, occorre prevedere la possibilità di aggiudicare una partita di sostituzione ai concorrenti che abbiano presentato offerte rispondenti alle suddette caratteristiche ; che questa procedura permette di aumentare le vendite di alcole comunitario contribuendo alla riduzione delle giacenze la cui gestione comporta elevati costi di bilancio ;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha espresso alcun parere nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1780/89 è modificato come segue :

1. L'articolo 7 è modificato come segue :

— Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo :

* 1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87, la

Commissione può decidere, in base alle offerte presentate ed eventualmente per tipo di utilizzazione finale prevista per l'alcole :

- di dar seguito alle offerte,
- oppure di non dare seguito alle offerte.*

— È inserito il seguente paragrafo 4 bis :

* 4 bis. Qualora varie delle offerte che potrebbero essere accolte riguardino in tutto o in parte le stesse cisterne, la Commissione aggiudica il quantitativo di alcole al concorrente che ha presentato l'offerta più elevata in valore assoluto.

Nell'ambito della decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione può proporre, ai concorrenti le cui offerte di cui al primo comma non possono essere soddisfatte, di sostituire il quantitativo offerto con un quantitativo di alcole dello stesso tipo situato nello stesso luogo. In tal caso le offerte corrispondenti si considerano accolte a meno che i concorrenti interessati non comunichino per iscritto all'organismo d'intervento che non sono d'accordo con tale sostituzione nel termine di 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica della decisione della Commissione di cui all'articolo 7, paragrafo 5 bis, primo trattino.

A tal fine, la decisione della Commissione indica, relativamente alle cisterne di alcole invenduto designate nell'allegato del regolamento che indice la gara permanente, il numero della cisterna nella quale si trova il quantitativo di alcole di sostituzione. Qualora nell'allegato del regolamento che indice la gara permanente non figurino alcuna cisterna di alcole ancora invenduto dello stesso tipo e nello stesso luogo, la Commissione può, previa consultazione dell'organismo d'intervento interessato e con il suo accordo, indicare nella sua decisione un'altra cisterna di alcole dello stesso tipo situata nello stesso luogo.*

2. L'articolo 8 è modificato come segue :

— al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma :

* Qualora la Commissione decida, in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 bis di proporre una sostituzione e tale proposta non sia seguita da disaccordo da parte del concorrente, la dichiarazione di attribuzione di cui al primo comma viene rilasciata dall'organismo d'intervento interessato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine previsto all'articolo 7, paragrafo 4 bis, secondo comma.*

(¹) GU n. L 346 del 15. 12. 1988, pag. 7.

(²) GU n. L 178 del 24. 6. 1989, pag. 1.

(³) GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 17.

- il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:
 - 2. Entro le due settimane successive alla data di ricevimento della notifica di cui all'articolo 7, paragrafo 6, e, in caso di applicazione del paragrafo 1, secondo comma, entro due settimane dal giorno del rilascio della dichiarazione di attribuzione, l'aggiudicatario:
 - si fa rilasciare la dichiarazione di attribuzione di cui al paragrafo 1 presso l'organismo d'intervento,
 - fornisce la prova di aver costituito, presso l'organismo d'intervento interessato, una cauzione di buona esecuzione, destinata a garantire l'utilizzazione dell'alcole ai fini previsti nella sua offerta.»
- 3. All'articolo 31, il testo del paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente testo:
 - 1 bis. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte:

- l'aggiudicatario può procurarsi campioni dell'alcole aggiudicato,
- il concorrente al quale è stata proposta una sostituzione in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 bis, può procurarsi campioni dell'alcole proposto in sostituzione.

I campioni possono essere ottenuti presso l'organismo d'intervento dietro versamento di 2 ecu per litro, entro il limite di 5 litri per cisterna.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 14 ottobre 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 38/90 DELLA COMMISSIONE
dell'8 gennaio 1990
che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1920/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 20/90⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1920/89 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 5. 1. 1990, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo
1701 11 10	30,81 ⁽¹⁾
1701 11 90	30,81 ⁽¹⁾
1701 12 10	30,81 ⁽¹⁾
1701 12 90	30,81 ⁽¹⁾
1701 91 00	35,07
1701 99 10	35,07
1701 99 90	35,07 ⁽²⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

REGOLAMENTO (CEE) N. 39/90 DELLA COMMISSIONE

dell'8 gennaio 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3707/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3942/89 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 9/90⁽⁸⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁹⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 gennaio 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽¹²⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:***Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3942/89 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 363 del 13. 12. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 13.⁽⁸⁾ GU n. L 1 del 4. 1. 1990, pag. 16.⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 65.⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.⁽¹²⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'8 gennaio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi		
	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)
0714 10 10 ⁽¹⁾	49,75	114,07	118,90
0714 10 91	46,73	114,07	115,88
0714 10 99	49,75	114,07	118,90
0714 90 11	46,73	114,07 ⁽²⁾	115,88
0714 90 19	49,75	114,07 ⁽²⁾	118,90
1102 90 10	90,15	208,58	214,62
1103 19 30	90,15	208,58	214,62
1103 21 00	59,63	234,16	240,20
1103 29 20	90,15	208,58	214,62
1104 11 10	50,68	118,20	121,22
1104 11 90	99,50	231,76	237,80
1104 19 10	59,63	234,16	240,20
1104 21 10	77,79	185,41	188,43
1104 21 30	77,79	185,41	188,43
1104 21 50	122,87	289,70	295,74
1104 21 90	50,68	118,20	121,22
1104 29 11	42,61	173,02	176,04
1104 29 31	50,65	208,14	211,16
1104 29 91	33,39	132,69	135,71
1104 30 10	28,37	97,57	103,61
1106 20 10	49,75	112,25 ⁽³⁾	118,90
1107 10 11	63,87	231,56	242,44
1107 10 19	50,47	173,02	183,90
1107 10 91	94,06	206,27	217,15 ⁽²⁾
1107 10 99	73,03	154,12	165,00
1107 20 00	83,31	179,61	190,49 ⁽²⁾
1108 11 00	86,04	286,20	306,75
1109 00 00	300,42	520,36	701,70

⁽¹⁾ 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.

⁽²⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

⁽³⁾ Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:

- radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
- farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
- fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.